



**OGGETTO: Art. 39 comma 2 lettera e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - adozione della variante al Piano Regolatore Generale con adeguamento delle Norme di Attuazione alla Legge ed al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Adozione preliminare.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 120 della L.P. n. 15 del 4 agosto 2015 dispone “*l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge*”.

Dato atto che:

- con deliberazione n. 114 del 10/11/2020 la Giunta comunale ha affidato all'arch. Vittorio Cerqueni con studio in via Roma 7/A a Primiero San Martino di Castrozza, l'incarico di predisporre l'aggiornamento del P.R.G. e del regolamento edilizio alle disposizioni del D.P.P. n.8-61/Leg e della L.P. 15/2015;
- il tecnico incaricato ha depositato la documentazione riguardante l'adeguamento delle Norme di Attuazione del PRG alla Legge provinciale del 4 agosto 2015 n. 15 e relativo Regolamento attuativo, D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg, e precisamente:
  - Relazione illustrativa;
  - Raffronti alle Norme di Attuazione;
  - Norme di Attuazione;
  - Allegato Beni Architettonici
  - Schemi allegati Norme di Attuazione;
  - 1 CD.

Considerato che:

- l'art. 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) prevede che: “*1. Le varianti al PRG sono adottate con procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2*”;
- la specifica tipologia di varianti al P.R.G. è prevista dal citato comma 2, art. 39 L.P. 4 agosto 2015, n. 15, precisamente alla lettera e).

Visto il comma 3 dell'art. 39 della L.P. n. 15/2015, il quale stabilisce che per le varianti indicate al comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37, comma 1.

Richiamato il disposto dell'art. 104, comma 3 del Regolamento Urbanistico provinciale secondo cui le definizioni e i metodi di misurazione ivi elencati non si applicano immediatamente, ma solo a seguito dell'entrata in vigore della Variante al P.R.G., ma che fa salva, altresì, l'applicabilità del regime di salvaguardia previsto dall'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015.

Ritenuto di esplicitare le motivazioni, richieste dall'art. 47, comma 2 della Legge provinciale 15/2015, per escludere in ogni caso la salvaguardia da tutte le nuove previsioni introdotte con la presente Variante, in considerazione della completa rivisitazione delle Norme che l'applicazione

delle nuove definizioni e metodi di misurazione previsti dal Regolamento urbanistico provinciale hanno comportato sull'intero sistema normativo urbanistico comunale.

Considerato a tal fine che:

- le modifiche ai parametri urbanistico edilizi, introdotte con la presente Variante, introducono un sistema di calcolo e di impostazione degli indici e delle definizioni urbanistiche completamente differente dal regime urbanistico del territorio comunale derivante dal vigente Piano Regolatore Generale, tali da comportare delle ricadute particolarmente significative in termini di duplicazione della produzione progettuale e della conseguente istruttoria tecnica comunale, in considerazione della necessità di dimostrare la conformità del progetto con due sistemi normativi e di calcolo delle misure di riferimento;
- tenuto conto, che l'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015 prescrive l'obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA "in contrasto con le nuove previsioni adottate";
- stante la sostanziale differente impostazione delle modalità di definizione e di calcolo delle grandezze urbanistiche tra il Piano Regolatore vigente ed il Piano Regolatore in adozione, ne consegue che il confronto normativo per accertare "il non contrasto" in termini di norma più restrittiva, dei progetti presentati con la norma in adozione, condizione necessaria per poter dare seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie, rischierebbe di rivelarsi non solo difficile ma addirittura impossibile per la non confrontabilità dei parametri urbanistici.

Atteso, quindi, che l'applicazione della salvaguardia, stanti i profili di criticità sopra evidenziati, potrebbe rendere di fatto improcedibili la maggioranza delle pratiche edilizie, costringendo conseguentemente ad un blocco dell'attività di rilascio dei titoli abilitativi.

Dato atto che l'esclusione della salvaguardia comporta altresì la non applicabilità del disposto dell'art. 47, comma 4 della Legge provinciale n. 15/2015 che impone di sospendere i lavori per i titoli già rilasciati alla data della prima adozione della Variante al P.R.G., cosicché l'attività edilizia può proseguire senza soluzione di continuità durante l'iter di Variante.

Ritenuto per tali considerazioni di escludere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia alle norme modificate con la presente Variante, con la conseguenza che il nuovo assetto normativo troverà applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.

Vista la relazione dell'arch. Vittorio Cerqueni riguardante la non assoggettabilità a rendicontazione urbanistica.

Dato atto che non è stato approvato il piano territoriale della Comunità.

Visto il tipo di variante che comporta solo l'adeguamento alle norme provinciali si da atto che la presente variante non comporta modifiche degli usi civici.

Aperta la discussione per la quale si fa rimando al verbale di seduta.

Visti:

- la L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e ss. mm.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale.

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026, il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 16.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024.

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52, dd. 08.04.2024.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 185 del CEL (Codice Enti Locali).

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di procedere in tempi brevi con gli adempimenti conseguenti.

Con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 1 (Malacarne Pierina), espressi per alzata di mano, su nr. 14 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. Di adottare in via preliminare, ai sensi dell'art. 39, comma 2 lettera e) "le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento, e dal comma 3, della L.P. 04 agosto 2015, n. 15, la variante del P.R.G. comunale, così come redatta dall'arch. Vittorio Cerqueni, con studio in Via Roma 7/A a Primiero San Martino di Castrozza, e costituita dalla documentazione acquisita in atti così come specificata in premessa, che pur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di disporre l'avvio della procedura di adozione e successiva approvazione della presente variante del Piano Regolatore Generale comunale, secondo quanto prescritto dagli artt. 37 e 39 della L.P. n. 15/2015 in materia urbanistica, predisponendo il deposito della variante presso gli

uffici comunali per trenta giorni per consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse, pubblicando la relativa documentazione sul sito internet comunale, dandone notizia su un quotidiano locale e all'albo pretorio, con contestuale trasmissione degli elaborati al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

3. Di dare atto che la variante non comporta modifiche riguardanti l'uso civico.
4. Di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia a seguito dell'adozione della presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni del P.R.G. oggi vigente, sino alla data di entrata in vigore della presente Variante di Adeguamento normativo.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 1 (Malacarne Pierina) immediatamente eseguibile ex art. 185, co 4, del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/5/2018 nr. 2, stante la necessità di procedere in tempi brevi con gli adempimenti conseguenti.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Depaoli dott.ssa Francesca

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Bettega Camillo

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*